



Data di pubblicazione: 09/11/2022

Nome allegato: *Allegato F Schema di addendum_firmato.pdf*

CIG: 9430838DB4;

Nome procedura: *Lavori di manutenzione straordinaria impianti elevatori Edificio A (torri A-B-C-D) e torre H a servizio del complesso di viale Aldo Ballarin 42.*

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 con le modifiche apportate dall'art. 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021, come convertito in Legge n. 108/2021, da svolgersi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità previste dall'art. 1, comma 3, terzo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari a cinque.



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

Appendice al contratto relativo alla Richiesta di Offerta n. [...]

Lavori di manutenzione straordinaria impianti elevatori Edificio A (torri A-B-C-D) e torre H a servizio del complesso di viale Aldo Ballarin 42.

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 con le modifiche apportate dall'art. 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021, come convertito in Legge n. 108/2021, da svolgersi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità previste dall'art. 1, comma 3, terzo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari a cinque.

CIG: 9430838DB4 – CUP: F82H21000400005

Tra

a) INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587 - Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, CAP 00144, nella persona del Dott. Maurizio Emanuele PIZZICAROLI, nato a Genova (GE) il 2 luglio 1967, nella sua qualità di Direttore Centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti dell'INPS, domiciliato per la carica presso la sede Centrale dell'Istituto (indicato anche nel prosieguo come l'«Istituto» o la «Stazione Appaltante»);

e

b) Operatore Economico [...], con sede legale in [...], Via [...], n. [...], CAP [...], C.F./P.IVA: [...], nella persona di [...], nato a [...] il [...], C.F. [...] nella sua qualità



di Legale rappresentante (indicato anche nel prosieguo come l'«Appaltatore»);

di seguito collettivamente indicati come le «Parti».

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

PREMESSO CHE

a) a mezzo di Determina a contrarre n. [...] del [...], adottata dal Direttore [...],

l'Istituto ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett.

a), numero 2.2, del DL n. 77/2021, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), volta all'affidamento

dei «*Lavori di manutenzione straordinaria impianti elevatori Edificio A (torri A-B-*

C-D) e torre H a servizio del complesso di viale Aldo Ballarin 42» (da qui in poi,

«**Lavori**»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali

fissate nella Lettera di Invito, nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti gli allegati

documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

b) in data [...] è stata avviata la creazione di una RDO con numero identificativo [...];

c) la Lettera di Invito è stata pubblicata sul sito internet www.inps.it in data [...], sul

sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

(www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...] e trasmessa all'Osservatorio dei

Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito;

d) gli altri atti di Gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici

interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto www.inps.it;

e) a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore [...], l'Istituto ha

approvato le risultanze della procedura di Gara e disposto l'aggiudicazione

dell'Appalto, in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha formulato la



migliore offerta;

f) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del Contratto e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;

g) l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;

h) a mezzo polizza [*bancaria*] o [*assicurativa*] emessa in data [...] da [...], sub n. [...] per l'importo di euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;

i) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € [...];

j) il Sistema elettronico del portale del MePA di Consip genera automaticamente un "documento di stipula" contenente i dati della RdO e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva e che ad integrazione del sopracitato documento, la Stazione Appaltante ritiene di adottare, quale ulteriore forma di stipula, un contratto da redigere in modalità elettronica, mediante scrittura privata;

k) le Parti, con il presente Contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione dei Lavori oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 (Oggetto del contratto)

L'oggetto del contratto riguarda l'esecuzione dei "*lavori di manutenzione straordinaria*



impianti elevatori Edificio A (torri A-B-C-D) e torre H a servizio del complesso di viale

Aldo Ballarin 42" come riportato nell'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto.

La durata dei lavori, come indicato nell'art. 10 del CSA, è fissata in 340 (trecentoquaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di inizio lavori certificata nel verbale di cui all'art. 9, punto 2 del CSA.

Art. 2 (Condizione risolutiva)

L'efficacia del presente Contratto è subordinata alla condizione risolutiva della mancanza del permanere del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dagli artt. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione e dell'accertamento di cui all'art. 91 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159.

In caso di avveramento della condizione, ai sensi dell'art. 1360, comma 2 c.c., trattandosi di contratto ad esecuzione continuata la stessa non ha effetto sulle prestazioni già eseguite.

Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L' Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, si impegna a:

a) in caso di modifiche relative alle predette informazioni, comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dei citati eventi i nuovi estremi identificativi del conto dedicato e/o le nuove generalità delle persone delegate ad operare sul conto medesimo;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG in



oggetto indicato;

c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della precitata legge n. 136/2010, con le specifiche modalità ivi previste.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti già stipulati ovvero da stipulare con i propri subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, analoga clausola di cui al presente articolo e a trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi del comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010, copia dei contratti stessi. Tale comunicazione può avvenire anche per estratto o mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte attestanti gli assolvimenti degli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [...] della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4 (Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del CGA, l'Appaltatore ha dichiarato di aver eletto il proprio domicilio in [...], via [...].

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, ovvero devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo, esclusivamente il Sig. [...] C.F.: [...]. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita

comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati

mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso [...] – Sede [...], codice IBAN: [...].

Ai sensi dell'art. 4 del CGA, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane comunque pienamente responsabile dell'operato del di lui rappresentante. L'Appaltatore o il di lui rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, viene sollevata da qualsivoglia responsabilità.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato nel CSA.

Art. 5 (Consegna e inizio lavori)

La consegna dei lavori, disciplinata dall'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e dall'art. 9 del CSA, formalizzata da apposito verbale, avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore, salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti che non potrà comunque comportare alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore.



Il Direttore dei Lavori comunicherà all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve

presentarsi per la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle

attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori

secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per

le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento

che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

La consegna dei lavori dovrà risultare da verbale redatto in contraddittorio con

l'esecutore. Il verbale sarà redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei

Lavori e dall'esecutore e conterrà i seguenti elementi:

a) l'eventuale nomina del rappresentante dell'Appaltatore, munito di delega valida, o

il deposito presso l'Istituto del relativo atto notarile;

b) il nominativo del direttore del cantiere;

c) il deposito, presso l'Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al

Capo 6 del CSA;

d) il deposito, presso l'Istituto, della documentazione di avvenuta denuncia di inizio

lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la

Cassa edile, ove dovuta;

e) il deposito del programma esecutivo dei lavori;

f) l'accettazione del piano di sicurezza, con le eventuali modifiche proposte ed

accettate dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

g) la consegna, al Coordinatore per l'esecuzione, del piano operativo di sicurezza

dell'impresa;

h) la trasmissione agli Organi di vigilanza territorialmente competenti della notifica

preliminare da parte della Stazione appaltante;

i) il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione



dell'Impresa.

Dalla data di tale verbale decorrerà il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

La consegna dei lavori è disciplinata dall'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e dall'art. 9 del CSA a cui si rimanda integralmente.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Qualora nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Impresa, entro e non oltre cinque giorni solari successivi alla data del verbale di consegna, dovrà dar corso all'inizio dei lavori.

Art. 6 (Sospensioni e proroghe)

Si rinvia a quanto previsto all'art. 11 del Capitolato speciale di Appalto.

Art. 7 (Termini e ultimazione dei lavori)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, secondo quanto previsto

dall'art. 10 del CSA, è fissato in **340** (trecentoquaranta) giorni naturali consecutivi

decorrenti dalla data di inizio lavori certificata nel verbale di cui all'art. 9, punto 2 del

CSA.

Nel calcolo del tempo di esecuzione si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle

ordinarie difficoltà.

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei

lavori, la direzione lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con

l'appaltatore e redige il certificato di ultimazione dei lavori.

In sede di accertamento e senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati

e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'appaltatore è tenuto ad

eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla direzione

lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo

nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel successivo articolo.

Art. 8 (Presenza in consegna dei lavori ultimati)

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori

redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni

dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede

all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

Trattandosi di un lavoro per fasi (denominate area 1, area 2, area 3, area 4 e area 5)

la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente

le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se

questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai

sensi dei commi precedenti, secondo quanto riportato nel CSA art. 30.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata



all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo,

né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,

onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere

stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine fissato

dalla stessa, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna

le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna

ed è, altresì, tenuto alla gratuita manutenzione fino all'emissione del collaudo o del

certificato di regolare esecuzione.

Art. 9 (Penali in caso di ritardo)

Si rinvia a quanto previsto all'art. 12 del Capitolato speciale di Appalto.

Art. 10 (Termini per l'emissione

del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione)

Si rinvia a quanto previsto all'art. 31 del Capitolato speciale di Appalto.

Art. 11 (Anticipazione, contabilità e pagamenti)

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore

una somma, a titolo di anticipazione, nella misura vigente per legge rapportata

all'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo

ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno,

l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato

accertato l'effettivo inizio dei lavori.

Si rinvia a quanto disciplinato nel Capo 4 e nel Capo 5 del Capitolato speciale di



Appalto.

Art. 12 (Pagamenti a saldo e conto finale)

Si rinvia a quanto disciplinato nel Capo 4 del Capitolato speciale di Appalto.

Art. 13 (Revisione prezzi)

I prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, secondo le modalità previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché secondo le disposizioni di legge.

Art. 14 (Cauzione definitiva e garanzia per anticipazione)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ovvero previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauazione definitiva mediante [...] numero [...] emessa dalla [...] in data [...], per l'importo di € [...] ([...]), pari al [...] per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova altresì applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Capo 6 del CSA.

Art. 15 (Obblighi assicurativi)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato,



contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa

(cfr. art. 21 del CSA) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di

esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni

causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

A tale scopo l'Appaltatore dei lavori ha sottoscritto con la Compagnia [...] e prodotto

apposite polizze come di seguito riportate:

- danni di esecuzione (**CAR**) con un massimale pari all'importo netto dei lavori, e

con una estensione di garanzia di € 500.000,00 a copertura dei danni ad opere

ed impianti limitrofi;

- responsabilità civile (**RCT**) per danni verso terzi derivanti da ogni causa ivi

compresa la causa accidentale, con un massimale pari ad € 5.000.000,00

(cinquemilioni) per ogni sinistro;

- **RCO**: € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro.

Le polizze dovranno espressamente prevedere il vincolo a favore della Stazione

appaltante, dell'efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, e

prevedere inoltre:

a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente

responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti nonché verso i

dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori;

b) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della

Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di

direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le polizze di cui al presente articolo, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e dovranno essere esibite



all'Istituto dopo l'aggiudicazione dei lavori, almeno 10 giorni prima dell'inizio degli

stessi.

Qualsiasi danno arrecato nel corso dell'appalto agli impianti, apparecchi, accessori e

locali dell'Istituto sarà addebitato alla Ditta appaltatrice ed il relativo importo trattenuto

sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo, con salvezza di ogni

ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non

risultassero sufficienti.

Art. 16 (Norme di sicurezza generale e

adempimenti preliminari in materia di sicurezza)

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in

materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione

di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale

ed alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto

nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore sarà responsabile dell'applicazione della normativa vigente in materia

di sicurezza, e sarà altresì responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti

di pulizia ed igiene in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente

appalto.

La Stazione Appaltante si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità verso i

dipendenti dell'appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che

potrà verificarsi nell'ambito del cantiere dovuto ad insufficiente diligenza e

prevenzione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti.



Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 lett. B del D.lgs. n. 81/2008, l'appaltatore, qualora

non già dichiarata in sede di gara, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro

il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse

Edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni

sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori

dipendenti.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti dovranno essere assolti dall'appaltatore,

comunque organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori. Detti obblighi

dovranno essere assolti anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere

opererà legittimamente un'impresa esecutrice od un lavoratore autonomo non

previsti inizialmente.

Art. 17 (Piani di sicurezza)

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni

il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la

sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. L'obbligo sarà esteso,

altresì, alle eventuali modifiche e integrazioni (proposte a miglioramento dall'impresa)

approvate e accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

I costi per la sicurezza sono riportati nell'allegato C PSC.

L'appaltatore potrà presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione

al piano di sicurezza redatto inizialmente, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter

miglior garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,

anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti

per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela

della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche

in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Art. 18 (Piano operativo di sicurezza)

L'appaltatore, a norma dell'art. 96 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08, entro 15

giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al

direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di

esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei

rischi, con riferimento allo specifico cantiere e al Documento Unico di Valutazione dei

Rischi dovuti ad Interferenze (D.U.V.R.I.) dell'Istituto; tale documento deve essere

aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza e di coordinamento: eventuali modifiche del PSC proposte dall'Impresa

possono comportare conseguenti modifiche del POS solo dopo l'approvazione del

Coordinatore per l'esecuzione.

Ogni impresa operante in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, deve consegnare al

coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza

su indicato relativo alle proprie scelte autonome nell'esecuzione dei lavori di propria

competenza.

Art. 19 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza)

L'appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo

15 del decreto legislativo 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli

adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza dovranno essere redatti in conformità all'allegato XV al decreto legislativo 81/2008 e seguendo le indicazioni contenute nella letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 (Risoluzione del contratto)

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

d) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/08 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Art. 21 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera)

L'appaltatore sarà tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

In caso di inadempienze contributive riguardanti uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, qualora l'appaltatore non ottemperi all'invito di provvedervi entro 15 giorni o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 22 (Riserve dell'Appaltatore)

Si rinvia a quanto disciplinato nell'art. 28 del Capitolato speciale di Appalto.

Art. 23 (Trattamento dati personali e riservatezza delle informazioni)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei Lavori, si precisa che:

a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;

b) Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Adriano Morrone, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art.53, comma 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016;

d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;

e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del



Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in

misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;

f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto,

opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo

eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri

soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto

dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del

trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale

scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti

verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a

soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria

per legge;

h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

I. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei

dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal

Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni

trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti

termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al

trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita

salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della

protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei

dati personali, Via Ciro il Grande, 21, C.A.P. 00144, Roma; posta elettronica

certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.);



II. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

(Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE)

qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;

III. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del

Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del

Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato

prima della revoca;

i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente

Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito

istituzionale.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe

comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità

dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima.

L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati

e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in

occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o

forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da

quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016

(RGPD), del D.lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato ai sensi del d.lgs.

101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare

tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante



dovesse disporre. Altresi, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'Appaltatore, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'allegato del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'appalto, e che l'appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.

Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione dei Lavori, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 24 (Norme di chiusura)

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rimanda integralmente al «CSA».



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005

n. 82.

L'Appaltatore

La Stazione Appaltante

